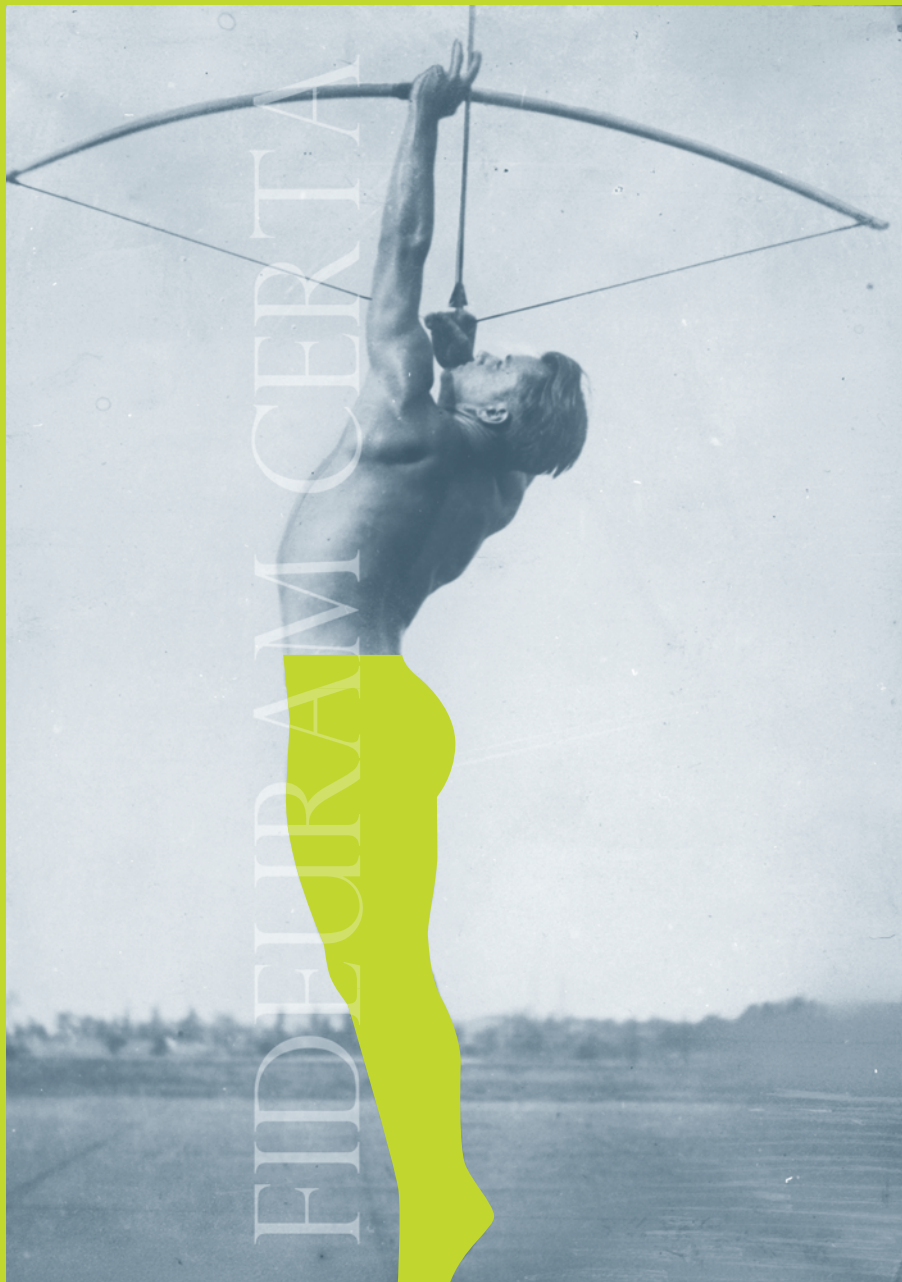




FIDEURAM
Vita

FIDEURAM CERTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MISTA A PREMIO UNICO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata, il Glossario e la Proposta di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA

	Pag.	
	3	
1. Informazioni generali	“	3
2. Caratteristiche del contratto	“	3
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	3
4. Costi	“	4
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata	“	6
6. Diritto di ripensamento	“	6

NOTA INFORMATIVA

	Pag.	
	7	
Sezione A: Informazioni sull'Impresa di assicurazione	“	7
1. Informazioni generali	“	7
2. Conflitto di interessi	“	7
Sezione B: Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	“	7
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	7
4. Premi	“	8
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	“	8
6. Opzioni di contratto	“	9
Sezione C: Informazioni sulla gestione interna separata	“	10
7. Gestione interna separata	“	10
Sezione D: Informazioni sui costi, sugli sconti e sul regime fiscale	“	11
8. Costi	“	11
9. Misure e modalità di eventuali sconti	“	12
10. Regime fiscale	“	12
Sezione E: Altre informazioni sul contratto	“	13
11. Modalità di perfezionamento del contratto	“	13
12. Riscatto	“	14
13. Revoca della proposta	“	15
14. Diritto di recesso	“	15
15. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni	“	15
16. Legge applicabile al contratto	“	15
17. Diritto proprio del Beneficiario	“	16
18. Non pignorabilità e non sequestrabilità	“	16
19. Lingua in cui è redatto il contratto	“	16
20. Reclami	“	16
21. Ulteriore informativa disponibile	“	16
22. Informativa in corso di contratto	“	16
Sezione F: Progetto esemplificativo delle prestazioni	“	17

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE	Pag. 20
Sezione prima: Le prestazioni assicurate	“ 20
Art. 1 Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto	“ 20
Art. 2 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato	“ 20
Sezione seconda: Gli aspetti contrattuali	“ 20
Art. 3 La conclusione del contratto e l’entrata in vigore dell’assicurazione	“ 20
Art. 4 La durata del contratto	“ 20
Art. 5 L’età dell’Assicurato	“ 21
Art. 6 La designazione dei Beneficiari	“ 21
Sezione terza: Il premio	“ 21
Art. 7 Il pagamento del premio	“ 21
Art. 8 I costi gravanti sul premio	“ 21
Sezione quarta: La clausola di rivalutazione	“ 22
Art. 9 La rivalutazione del capitale assicurato	“ 22
Sezione quinta: La risoluzione ed il riscatto del contratto	“ 23
Art. 10 Il diritto di recesso dal contratto	“ 23
Art. 11 Il riscatto	“ 23
Sezione sesta: Le opzioni previste dal contratto	“ 24
Art. 12 La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza	“ 24
Sezione settima: Le altre caratteristiche del contratto	“ 25
Art. 13 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	“ 25
Art. 14 Il conflitto di interessi	“ 26
Art. 15 I prestiti	“ 26
Art. 16 La cessione, il pegno ed il vincolo	“ 26
Art. 17 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	“ 26
Art. 18 La legge applicabile al contratto	“ 26
Art. 19 Le tasse e le imposte	“ 27
Art. 20 Il Foro competente	“ 27
Regolamento del FONDO FV VIVADUE	“ 27
GLOSSARIO	“ 28
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	“ 30

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Fideuram Vita S.p.A. - Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Denominazione del contratto

FIDEURAM CERTA.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

È espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi. E' possibile esercitare il diritto di riscatto **trascorso almeno un anno** dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto.

L'importo del premio unico viene stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

FIDEURAM CERTA permette di costituire nel tempo un capitale rivalutato, da corrispondere alla scadenza del contratto ovvero in caso di prematura scomparsa dell'Assicurato.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi di acquisizione ed amministrazione del contratto e non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per meglio comprendere il meccanismo di rivalutazione si rimanda alla Sezione F della Nota informativa, nella quale è riportato uno sviluppo esemplificativo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni scelto dal Contraente e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Il periodo di erogazione della rendita in modo certo deve essere almeno pari a 5 anni e tale da non superare il 90° anno di età dell'Assicurato.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

FIDEURAM CERTA prevede un tasso di rendimento minimo garantito pari al 2% annuo composto, riconosciuto a partire dalla data di decorrenza del contratto ed attribuito al contratto in via definitiva con le seguenti modalità:

- in caso di riscatto anticipato ovvero in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a partire dall'ottava ricorrenza annuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato, alla data in cui si verifica l'evento.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate al Contraente, risultano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2 e 9 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il Costo percentuale medio annuo del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo; il Costo percentuale medio annuo del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di durata contrat-

tuale ed utilizzando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

INDICATORE SINTETICO "COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO"

GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO FV VIVADUE

Premio unico: inferiore a
€ 100.000,00

Durata: 15 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%

Premio unico: da € 100.000,00 a meno
di € 300.000,00

Durata: 15 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,89%
10	1,65%
15	1,63%

Premio unico: € 300.000,00
e oltre

Durata: 15 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,78%
10	1,60%
15	1,60%

Premio unico: inferiore a
€ 100.000,00

Durata: 20 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%

Premio unico: da € 100.000,00 a meno
di € 300.000,00

Durata: 20 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,89%
10	1,65%
15	1,63%
20	1,63%

Premio unico: € 300.000,00
e oltre

Durata: 20 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,78%
10	1,60%
15	1,60%
20	1,60%

Premio unico: inferiore a
€ 100.000,00

Durata: 25 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%
25	1,64%

Premio unico: da € 100.000,00 a meno
di € 300.000,00

Durata: 25 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,89%
10	1,65%
15	1,63%
20	1,63%
25	1,62%

Premio unico: € 300.000,00
e oltre

Durata: 25 anni
Età: qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,78%
10	1,60%
15	1,60%
20	1,60%
25	1,60%

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

FONDO FV VIVADUE, collegato al presente contratto, è stato costituito per effetto di un’operazione di scissione dal FONDO VIVADUE autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2787 del 25/03/2010. Pertanto le informazioni sul rendimento realizzato si riferiscono al FONDO VIVADUE dal quale è stata operata la scissione.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata FONDO VIVADUE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento che sarebbe stato riconosciuto agli assicurati su FIDEURAM CERTA, pari al rendimento del FONDO VIVADUE al netto della commissione di gestione di 1,6 punti percentuali. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dal FONDO VIVADUE (*)	Rendimento riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2005	3,96%	2,36%	3,16%	1,70%
2006	4,04%	2,44%	3,86%	2,00%
2007	3,71%	2,11%	4,41%	1,71%
2008	3,49%	1,89%	4,46%	3,23%
2009	3,56%	1,96%	3,54%	0,75%

(*) Rendimento realizzato nel periodo 01/01 - 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Ciro Beffi

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fideuram Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede legale:	Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – ITALIA tel. +39 06.3571.1 - fax +39 06.3571.4509
Sito Internet:	www.fideuramvita.it
Indirizzo di posta elettronica:	relazionicienti@fideuramvita.it

È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2786 del 25/03/2010.

La Compagnia è stata costituita in data 21/01/2010 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 10830461009 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari a euro 356.946.836,00 ed è posseduto per l'80,01% da Intesa Sanpaolo S.p.A. e per il 19,99% da Banca Fideuram S.p.A..

La Società di revisione dell'impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in via Po, 32 – 00198 Roma – Italia.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Nel corso della durata del contratto, FIDEURAM CERTA offre le prestazioni e le garanzie di seguito indicate.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

La durata del contratto è espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi; viene scelta dal Contraente al momento della stipula del contratto e non è modificabile successivamente.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Se alla scadenza del contratto l'Assicurato sarà in vita, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, pari al premio versato al netto dei costi indicati al successivo paragrafo 8.1.1, rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 5.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto, che costituisce la base per le successive rivalutazioni annuali, non potrà in ogni caso risultare inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data al tasso del 2% annuo composto.

Il capitale rivalutato ad ogni successiva ricorrenza annuale di contratto non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al capitale assicurato consolidato all'ottava ricorrenza annuale di contratto ulteriormente rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla ricorrenza annuale considerata.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale sopra definito, rivalutato fino alla data del decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 5.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto e ad ogni ricorrenza annuale successiva è quello descritto per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato. In ogni caso il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non potrà mai essere inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla data del decesso.

Per una esemplificazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla successiva Sezione F.

4. PREMI

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto ed è determinato in relazione all'importo delle prestazioni assicurate.

L'importo del premio deve essere indicato dal Contraente nella proposta di assicurazione e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio oltre a quello effettuato alla stipula del contratto.

Per il pagamento del premio sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari o circolari, bonifici, addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A. e girofondi da liquidazione di fondi d'investimento collocati da Banca Fideuram S.p.A..

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FIDEURAM CERTA fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegate al FONDO FV VIVADUE, le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nella Sezione C "Informazioni sulla gestione interna separata".

Tasso di rivalutazione

La Compagnia determina, entro la fine del mese che precede quello in cui cade ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il tasso di rivalutazione da attribuire per quell'anno al contratto, ottenuto sottraendo dal rendimento medio del FONDO FV VIVADUE una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali.

Il rendimento medio del FONDO FV VIVADUE è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale del contratto considerata ed è calcolato con le modalità indicate al punto 4 del Regolamento del FONDO FV VIVADUE.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione, così calcolato, risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Rivalutazione del capitale assicurato

Sulla base del tasso di rivalutazione sopra definito, il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale di contratto con le modalità di seguito specificate:

- nei primi 7 anni di durata del contratto, si considera il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
- all'ottavo anno di durata del contratto, si considera il massimo tra:
 - il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
 - il capitale assicurato iniziale capitalizzato per 8 anni al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto;
- negli anni di durata del contratto successivi all'ottavo si considera il massimo tra:
 - il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
 - il capitale assicurato al termine dell'ottavo anno di contratto capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto per il numero di anni trascorsi a partire da tale termine.

I capitali aggiuntivi maturati per effetto della rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale sono definitivamente riconosciuti al contratto (consolidamento) di anno in anno e costituiscono la base per le future rivalutazioni. Pertanto il capitale assicurato nel periodo di durata del contratto non può mai diminuire.

In caso di morte dell'Assicurato ed in caso di riscatto del contratto, verrà riconosciuta un'ulteriore rivalutazione pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto e la data di decesso dell'Assicurato o la data di effetto del riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione è calcolato utilizzando il tasso di rendimento del FONDO FV VIVADUE rilevato per i contratti la cui ricorrenza annuale cade nel mese in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato o il riscatto del contratto.

Per un maggior dettaglio sugli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla Sezione F "Progetto esemplificativo delle prestazioni" ovvero al Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, che la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente al più tardi quando lo stesso è informato che il contratto è concluso.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Al più tardi 90 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente può chiedere che, alla data di scadenza sopra citata, il capitale liquidabile venga convertito in una delle seguenti prestazioni rivalutabili:

- ◆ rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- ◆ rendita certa per un numero di anni scelto dal Contraente e successivamente vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita. Il periodo di erogazione della rendita in modo certo deve essere almeno pari a 5 anni e tale da non superare il 90° anno di età dell'Assicurato;
- ◆ rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile su un'altra persona, scelta dal Contraente, da corrispondere finché quest'ultima sarà in vita. Il Contraente sceglie

la percentuale di reversibilità della rendita, non inferiore al 50% della rendita corrisposta finché è in vita l'Assicurato.

La rendita d'opzione potrà essere erogata, a scelta del Contraente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile e non sarà riscattabile nel periodo di erogazione.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa.

La conversione in rendita sarà possibile solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia compresa tra 55 e 85 anni (estremi inclusi), il capitale assicurato a tale data sia almeno pari a 3.000,00 euro e la rata di rendita d'opzione risulti almeno pari a 500,00 euro.

L'importo della rendita d'opzione verrà calcolato con le basi tecniche di più recente comunicazione all'ISVAP e verrà rivalutato con i criteri e le garanzie in vigore alla data di conversione.

La Compagnia fornirà per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni, tutte le necessarie informazioni.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

A fronte degli impegni assunti nel presente contratto, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata "Gestione speciale FONDO FV VIVADUE", o più brevemente FONDO FV VIVADUE, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di assicurazione.

Il FONDO FV VIVADUE, denominato in euro, persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio. Inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del FONDO FV VIVADUE realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario del FONDO FV VIVADUE al valore medio degli investimenti del FONDO FV VIVADUE.

Il FONDO FV VIVADUE investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

FONDO FV VIVADUE è stato costituito per effetto di un'operazione di scissione dal FONDO VIVADUE, autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2787 del 25/03/2010, pertanto la composizione degli investimenti al 31 dicembre 2009 riportata nella seguente tabella fa riferimento al FONDO VIVADUE:

Classe di attivi	Valori attivi a copertura al 31 dicembre 2009 (euro)	Peso percentuale
Titoli di Stato	1.584.065.150,00	74,12%
Titoli obbligazionari	398.556.834,00	18,65%
Titoli azionari	94.777.170,00	4,44%
Fondi comuni d'investimento	26.765.231,00	1,25%
Altre attività	32.898.516,00	1,54%
Totale	2.137.062.901,00	100%

Il Regolamento del FONDO FV VIVADUE non prevede percentuali minime e massime di investimento nei singoli comparti.

Alla data del 31/12/2009 il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo del FONDO VIVADUE non supera complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.

Lo stile di gestione è volto a perseguire gli obiettivi già descritti precedentemente, ossia il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e primari Enti sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività da coprire. Le componenti corporate ed azionaria sono invece gestite con l'obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, controllando tuttavia il rischio totale del portafoglio degli attivi. Le classi corporate ed azionaria sono caratterizzate infatti da un maggior rendimento potenziale, ma anche da una maggiore volatilità che è tenuta in considerazione nelle scelte di mix di portafoglio.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la società delegata alla gestione degli attivi è Banca Fideuram S.p.A.

La gestione del FONDO FV VIVADUE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. n. 58 del 24/02/1998, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, la società incaricata dalla Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del FONDO FV VIVADUE che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI SCONTI E SUL REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti) sono pari ad una percentuale del premio versato, variabile in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le modalità di seguito indicate:

Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;

Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;

Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

Il caricamento è comprensivo delle spese di emissione del contratto, quantificate in 50,00 euro. Nel Progetto esemplificativo personalizzato è indicato il caricamento applicato al premio.

8.1.2 Costi per riscatto

Dopo almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscattare il contratto totalmente o parzialmente. Ciò comporta l'applicazione, ai rispettivi importi liquidabili, delle penali riportate nella seguente tabella in corrispondenza degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Penali di riscatto (%)
1	1,5
2	1,35
3	1,2
4	1,05
5	0,9
6	0,75
7	0,6
8 e oltre	0,0

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi applicati sul rendimento del FONDO FV VIVADUE

Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato dal FONDO FV VIVADUE: 1,6 punti percentuali.

Il rendimento medio del FONDO FV VIVADUE tiene conto altresì degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

9. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

I caricamenti indicati al paragrafo 8.1.1 non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ dipendente, consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- ◆ dipendente, consigliere o sindaco di Banca Fideuram S.p.A. o di sua controllata;
- ◆ *private banker* di Banca Fideuram S.p.A..

In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dal collocamento a riposo e con diritto al trattamento pensionistico, le condizioni scontate sopra indicate verranno a cessare e il rapporto contrattuale potrà essere proseguito alle normali condizioni riportate nel presente Fascicolo.

10. REGIME FISCALE

Il regime fiscale di seguito descritto è quello che si applica alla data di redazione della presente Nota infor-

mativa nel caso in cui il Contraente e i Beneficiari delle prestazioni assicurate siano persone fisiche o enti non commerciali.

Regime fiscale applicabile al premio

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di vita dell'Assicurato (riscatto anticipato, capitale liquidabile alla scadenza del contratto) sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50% applicata alla differenza, se positiva, fra capitale liquidabile ed il premio versato.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di morte dell'Assicurato non sono soggette ad imposizione fiscale.

Tassazione della rendita d'opzione

La rendita d'opzione derivante dalla conversione del capitale liquidabile alla scadenza del contratto, diminuito della relativa imposta sostitutiva indicata nel paragrafo "Tassazione delle somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato", non concorre alla formazione del reddito imponibile.

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso e quindi perfezionato nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella:

Mezzi di pagamento	Data di Valuta
Assegni bancari emessi dal Contraente a favore di Fideuram Vita S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.
Assegni bancari o circolari girati dal Contraente a favore di Fideuram Vita S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.
Bonifici da conti correnti bancari a favore di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata dal Contraente nella disposizione di bonifico
Addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A. a favore di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.
Girofondi da liquidazione di fondi d'investimento collocati da Banca Fideuram S.p.A.	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Fideuram Vita S.p.A. l'importo liquidato

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

12. RISCATTO

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso **almeno un anno dalla decorrenza del contratto**.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata all'Art. 13 delle Condizioni di assicurazione.

Va comunque tenuto presente che il capitale liquidabile in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, per effetto dei caricamenti e dell'applicazione delle penali, potrebbe essere inferiore al premio versato. Pertanto deve essere valutato con particolare attenzione:

- prima di sottoscrivere il contratto: l'impegno che si sta assumendo in termini di entità del premio e di durata del contratto;
- durante i primi anni di durata del contratto: le conseguenze della sua estinzione anticipata, anche in presenza di contestuale stipula di un altro contratto presso la Compagnia o presso altra Impresa di assicurazione.

Nella Sezione F "Progetto esemplificativo delle prestazioni" sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di durata del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto puntuali sono contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato, che la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente al più tardi quando lo stesso è informato che il contratto è concluso.

Comunque, prima di richiedere il riscatto e per conoscere il relativo importo liquidabile, è opportuno contattare la Compagnia, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Banca Fideuram S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al Numero Verde 800.537.537 oppure scrivendo a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di effetto del riscatto, **al netto delle penali** indicate nella tabella di cui al paragrafo 8.1.2.

Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato, per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro. L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali e delle penali di riscatto.

Il capitale assicurato residuo si ottiene sottraendo dal capitale rivalutato alla data di effetto del riscatto l'importo che si desidera riscattare.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato sulla base dei criteri descritti per il riscatto totale, con riferimento alla parte del capitale assicurato oggetto di riscatto. Verranno quindi applicate le stesse **penali di riscatto**.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto. **Le prestazioni assicurate e le relative garanzie di minimo verranno riproporzionate** in funzione del capitale assicurato oggetto di riscatto e della data di effetto dell'operazione.

13. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di **revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

14. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al premio versato **al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto**, quantificate in 50,00 euro ed indicate nella proposta di assicurazione ed al paragrafo 8.1.1.

15. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di recesso, riscatto, scadenza o decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all'Art. 13 delle Condizioni di assicurazione.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda.

16. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione. In tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare sulla quale, comunque, prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

17. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di Assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

19. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

20. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06.42.133.1, fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti, Numero Verde 800-537.537, servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

In fase precontrattuale la Compagnia fornirà, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale ed il prospetto contenente la composizione della gestione interna separata, disponibili anche sul sito Internet della Compagnia.

22. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

a) successivamente alla data di conclusione del contratto:

- ◆ tutti i dati relativi al versamento del premio (importo del premio unico versato e data di valuta del corrispondente mezzo di pagamento utilizzato, coincidente con la data di decorrenza del contratto);
- ◆ Nota di copertura;

- b) entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, un estratto conto contenente le seguenti informazioni:
 - importo del premio unico versato alla decorrenza e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione interna separata FONDO FV VIVADUE, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza della commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
- c) a seguito di riscatti parziali, una lettera di conferma dell'avvenuta operazione contenente gli aggiornamenti relativi alle prestazioni assicurate;
- d) a seguito di riscatto totale, lettera di conferma dell'avvenuta operazione;
- e) a seguito di variazione dei soggetti del contratto o dei Beneficiari, un'appendice al contratto contenente la conferma dell'avvenuta variazione ed i relativi aggiornamenti;
- f) al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle opzioni stesse.

Inoltre nel corso della durata contrattuale la Compagnia:

- ◆ su richiesta del Contraente e non oltre 10 giorni dal ricevimento della medesima, fornisce informazioni sulla posizione assicurativa;
- ◆ comunica per iscritto al Contraente qualunque variazione ai contenuti della presente Nota informativa o del Regolamento del FONDO FV VIVADUE intervenuta anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

In ogni caso, per qualsiasi informazione relativa al contratto, il Contraente potrà contattare direttamente la Compagnia, telefonando al Servizio Assistenza Clienti al Numero Verde 800.537.537 oppure scrivendo a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
 Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia
 fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata del contratto, rappresentativa del portafoglio in essere, e in base ad un caricamento pari all'1% del premio versato (corrispondente alla classe di PAF A).

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, pari al 2%;
- B) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Dal tasso di rendimento viene scorporata annualmente la commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia, pari ad 1,6 punti percentuali.

I valori, espressi in euro, riportati nelle seguenti tabelle sono indipendenti dal sesso e dall'età dell'Assicurato, e sono indicati al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE AL:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	35.000,00	34.650,00	35.343,00	34.130,25
2		34.650,00	36.049,86	34.182,23
3		34.650,00	36.770,86	34.234,20
4		34.650,00	37.506,27	34.286,18
5		34.650,00	38.256,40	34.338,15
6		34.650,00	39.021,53	34.390,13
7		34.650,00	39.801,96	34.442,10
8		40.598,00	40.598,00	40.598,00
9		41.409,96	41.409,96	41.409,96
10		42.238,16		

(*) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che la **Compagnia è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica, per effetto delle penali di riscatto indicate al paragrafo 8.1.2.

Come si evince dalla tabella precedente, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito e senza tenere conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili, al termine dell'ottavo anno. A tale data, infatti, viene consolidato il rendimento minimo garantito del 2% annuo composto, pari ad un tasso di rivalutazione del capitale assicurato iniziale del 17,17%.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,6 punti percentuali
- Tasso di rivalutazione: 2,40%

Importi in Euro

Anni trascorsi	Premio unico versato all'inizio dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	35.000,00	35.481,60	35.481,60	34.949,38
2		36.333,16	36.333,16	35.842,66
3		37.205,15	37.205,15	36.758,69
4		38.098,08	38.098,08	37.698,05
5		39.012,43	39.012,43	38.661,32
6		39.948,73	39.948,73	39.649,11
7		40.907,50	40.907,50	40.662,05
8		41.889,28	41.889,28	41.889,28
9		42.894,62	42.894,62	42.894,62
10		43.924,09		

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguiti dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Ciro Beffi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita mista a premio unico e a capitale rivalutabile denominato **Fideuram Certa**.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

Il capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 2 – Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, definito al precedente Art. 1 "Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto", rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

La Compagnia garantisce un capitale minimo pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con un tasso di rivalutazione del 2% annuo composto.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

SEZIONE SECONDA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 3 – La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 4 – La durata del contratto

La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto. La durata è scelta dal Contraente alla stipula del contratto e non può essere successivamente modificata.

La durata è espressa in anni interi e non potrà essere inferiore a 8 anni né superiore a 25 anni.

Art. 5 – L'età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non potrà risultare superiore a 90 anni.

Art. 6 – La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate alla precedente Sezione Prima "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento nel patrimonio ereditario.

SEZIONE TERZA IL PREMIO

Art. 7 – Il pagamento del premio

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio la Compagnia garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 8 – I costi gravanti sul premio

Sul premio gravano i costi per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti).

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;

Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;

Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

SEZIONE QUARTA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 9 – La rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato mediante il riconoscimento di un capitale aggiuntivo.

Il capitale aggiuntivo si ottiene applicando il tasso di rivalutazione, più avanti definito, al capitale assicurato iniziale aumentato dei capitali aggiuntivi eventualmente riconosciuti fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto.

Il tasso di rivalutazione viene determinato come segue:

- si considera il rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il terzo mese di calendario antecedente quello in cui cade la ricorrenza annuale del contratto;
- si sottrae da tale rendimento la commissione annua di gestione pari a 1,6 punti percentuali.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione così calcolato risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Al termine dell'ottavo anno di assicurazione il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

Ad ogni ricorrenza annuale di contratto successiva all'ottava il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato rivalutato alla fine dell'ottavo anno di assicurazione capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

In caso di morte dell'Assicurato ed in caso di riscatto del contratto, verrà riconosciuto un ulteriore capitale aggiuntivo pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto e la data di decesso dell'Assicurato o la data di effetto del riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione è calcolato utilizzando il tasso di rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE rilevato per i contratti la cui ricorrenza annuale di contratto cade nel mese in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato o il riscatto del contratto.

La Compagnia darà annualmente comunicazione al Contraente della rivalutazione del capitale assicurato, con indicazione del tasso di rivalutazione e dell'importo del capitale aggiuntivo riconosciuto.

SEZIONE QUINTA LA RISOLUZIONE ED IL RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 10 – Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata che risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, già quantificate in 50,00 euro.

Art. 11 – Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta".

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di effetto del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Coefficienti di riscatto
1	0,9850
2	0,9865
3	0,9880
4	0,9895
5	0,9910
6	0,9925
7	0,9940
8 e oltre	1,0000

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro.

Il capitale assicurato residuo si ottiene sottraendo il capitale assicurato oggetto di riscatto dal capitale rivalutatosi alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato sulla base dei criteri descritti al precedente punto A) per il riscatto totale, con riferimento alla parte del capitale assicurato oggetto di riscatto.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto. Le prestazioni assicurate e le relative garanzie di minimo verranno riproporzionate in funzione del capitale assicurato oggetto di riscatto e della data di effetto dell'operazione.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, direttamente al Numero Verde o tramite il proprio *private banker* di Banca Fideuram S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al Numero Verde 800.537.537 oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

SEZIONE SESTA

LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 12 – La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza

Il Contraente ha la facoltà di richiedere che alla scadenza del contratto il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite d'opzione rivalutabili:

- a. rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b. rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni (a scelta del Contraente e comunque non inferiore a 5 e non oltre il raggiungimento del 90° anno di età dell'Assicurato) e successivamente vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- c. rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, totalmente o parzialmente, su una persona designata dal Contraente alla data di richiesta della conversione, finché è in vita. La percentuale di reversibilità è scelta dal Contraente e non può essere inferiore al 50%.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, al più tardi 90 giorni prima della scadenza del contratto. Tale richiesta potrà essere effettuata purché l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia compresa tra 55 e 85 anni.

La Compagnia darà seguito alla richiesta pervenuta solo nel caso in cui il capitale assicurato rivalutatosi alla scadenza del contratto risulti almeno pari a 3.000,00 euro e la singola rata di rendita d'opzione prescelta dal Contraente, determinata con i criteri descritti più avanti, risulti almeno pari a 500,00 euro.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo il capitale assicurato rivalutatosi alla scadenza del contratto, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'ISVAP.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita la Compagnia comunica al Contraente, entro la data di scadenza del contratto, i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché la clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione ed il regolamento della relativa gestione speciale.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

SEZIONE SETTIMA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 13 – I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia a favore degli aventi diritto debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;
- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;
 - ◇ fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
 - ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - ◇ certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
 - ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- d) per i pagamenti in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta da ciascun Beneficiario;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- e) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
 - ◇ tutti i documenti di cui al precedente punto d);
 - ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, della tipologia di

rendita, della rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché delle eventuali informazioni concernenti, se previsto, il secondo Assicurato;

- ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 14 – Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

Art. 15 – I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 16 – La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto così come può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 17 – La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 – La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 – Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 20 – Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome di "FONDO FV VIVADUE".
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di "FONDO FV VIVADUE".
2. La gestione di "FONDO FV VIVADUE" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.LGS. N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza di "FONDO FV VIVADUE" al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "FONDO FV VIVADUE", il rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE" realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.
3. L'esercizio di "FONDO FV VIVADUE" da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE", realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di "FONDO FV VIVADUE" al valore medio degli investimenti di "FONDO FV VIVADUE".
Per risultato finanziario di "FONDO FV VIVADUE" si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "FONDO FV VIVADUE" – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "FONDO FV VIVADUE" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "FONDO FV VIVADUE" per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per il valore medio degli investimenti di "FONDO FV VIVADUE" si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di "FONDO FV VIVADUE".
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE".
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Anno assicurativo: Periodo che va da ogni ricorrenza annuale alla successiva.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

Compagnia (o Impresa di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

Data di scadenza: Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Data di valuta: Data a partire dalla quale la Compagnia ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato.

Durata del contratto: Intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: Documentazione da consegnare al potenziale cliente, composta da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta di assicurazione.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

Nota informativa: Documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto. Contiene informazioni relative alla Compagnia e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto.

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione, secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata): Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al potenziale Contraente.

Regolamento della gestione interna separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riserva Matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione interna separata con periodicità annuale.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della stipula del contratto descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni interne separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione: Società, diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Soggetti del contratto: La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.



FIDEURAM
Vita

Fideuram Certa

**ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA
“MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO”**

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. I.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo

INTESA  **SANPAOLO**

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

SCHEDA DI CENSIMENTO ANAGRAFICO

(barrare la casella se allegata)

[illegible]

NOME

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **CONTRAENTE** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO _____

LOCALITÀ	CAP	PROVINCIA
----------	-----	-----------

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **CONTRAENTE** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il *private banker*)

[illegible]

GENERALITÀ DELL'ASSICURATO

ASSICURATO (riportare solo la parola **Contraente** nel campo Cognome se coincidente con il Contraente ovvero compilare per intero se l'Assicurato non coincide con il Contraente)

COGNOME

NOME

Data di nascita

SESSO

giorno

mese

annu

COMUNE DI NASCITA

NAZIONE DI NASCITA (se estera)

CODICE FISCALE

INDIRIZZO _____

LOCALITÀ		CAP	PROVINCIA
----------	--	-----	-----------

NAZIONE (se estera)

PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale iniziale sotto indicato, rivalutato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € . . ,

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati un capitale determinato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

PREMIO

PREMIO UNICO per un totale di € .., (comprensivo di caricamenti)

Qualora il versamento avvenga attraverso girofondi l'importo del premio potrà variare nella misura massima del 10%.

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

IN CASO DI MORTE (barrare l'opzione scelta)

- E** ☐ gli eredi testamentari dell'Assicurato, o in mancanza gli eredi legittimi, in parti uguali
- F** ☐ il coniuge dell'Assicurato, al verificarsi dell'evento; in difetto i figli dell'Assicurato, nati e nati, in parti uguali
- S** ☐ altri

Beneficiario n. 1

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 2

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 3

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Le eventuali modifiche e/o revocche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

IN CASO DI VITA (barrare l'opzione scelta)

- A** ☐ l'Assicurato
- C** ☐ il Contraente
- S** ☐ altri

Beneficiario n. 1

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 2

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 3

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Le eventuali modifiche e/o revocche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o, in caso di Contraente diverso dall'Assicurato, disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

ULTERIORI DATI CONTRATTUALI

Durata contrattuale anni Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro

CARICAMENTI PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ED AMMINISTRAZIONE , % DEL PREMIO



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175